



Professionisti Associati
Prato

Prato, 13 Marzo 2020

Lettera informativa 14/2020

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**LETTERA INFORMATIVA MENSILE
MARZO 2020**

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vincio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Indice

- 1) Principali scadenze dal 16 Marzo al 15 Aprile;
- 2) Interessi di mora;
- 3) *Bonus* pubblicità;
- 4) Fatturazione elettronica;
- 5) Enasarco;
- 6) Accordo per il credito 2019;
- 7) Esportatori abituali: finalmente pubblicato il provvedimento attuativo sulle novità 2020 in tema di lettere d'intento;
- 8) Aliquote contributive Inps 2020 per artigiani e commercianti;
- 9) Scade il 16 Marzo la tassa di CC.GG. sui libri sociali per l'anno 2020;
- 10) Scade il 31 Marzo 2020 la certificazione degli utili corrisposti nel 2019;
- 11) *Bonus* facciate: primi chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo e sulla tipologia di spese agevolabili;
- 12) Corrispettivi telematici: interviene la prassi ufficiale dell'Agenzia;
- 13) Piccole Srl e nomina del sindaco o revisore: arriva la proroga.

Le notizie contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative



Professionisti Associati
Prato

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 marzo 2020 al 15 aprile 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011 e delle indicazioni del D.L. 9/2020 in tema di CORONAVIRUS aventi valenza nazionale.

Per le zone rosse dell'emergenza CORONAVIRUS si rimanda al D.L. 9/2020 pubblicato in GU lo scorso 2 marzo 2020.

SCADENZE FISSE

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Tassa annuale vidimazione libri sociali

Scade oggi, per le società di capitali, il termine per il versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali. La misura dell'imposta è pari a 309,87 euro. Qualora l'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2020 sia superiore a 516.456,90 l'imposta è dovuta nella misura di 516,46 euro. Il versamento deve essere effettuato mediante F24 utilizzando il codice tributo 7085 anno 2020.

Versamento saldo Iva 2020

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2019, risultante dalla dichiarazione annuale, devono versare il conguaglio annuale dell'Iva utilizzando il codice tributo 6099.

Il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, maggiorando gli importi da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 16 marzo.

Tutti i contribuenti possono scegliere di pagare il saldo Iva ratealmente, versando la prima rata entro il 16 marzo, in tale ipotesi l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di febbraio (codice tributo 6002). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

**16
marzo**



Professionisti Associati
Prato

	<p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di febbraio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini</p> <p>Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta</p> <p>Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
20 marzo	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai</p> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di febbraio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
25 marzo	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
31 marzo	<p>CUPE e CU 2020</p> <p>Scade oggi il termine per la consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel 2019, ovvero della consegna delle certificazioni dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi sempre relativi al</p>



Professionisti Associati
Prato

	<p>2019.</p> <p>CU 2020 Scade oggi, a seguito della proroga di cui al D.L. 9/2020, il termine di presentazione all'Agenzia delle entrate della CU 2020 qualora essa contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato).</p> <p>Modello EAS Scade oggi l'invio del modello EAS per comunicare le variazioni intervenute nel 2019.</p> <p>Corrispettivi telematici Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi del mese di febbraio, da parte dei soggetti obbligati dal 1° gennaio ma che non dispongono ancora del registratore di cassa telematico.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di gennaio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di febbraio.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2020.</p> <p>Comunicazioni STS Scade oggi il termine per l'invio telematico al Sistema tessera sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2019.</p>
<p>15 aprile</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p>

2. INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2020 – 30 giugno 2020: il saggio d'interesse è pari a zero. Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8% (non modificato dal 1° gennaio 2017 in avanti). Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

3. BONUS PUBBLICITA'

Entro il 31 marzo 2020 va presentata la comunicazione per gli investimenti incrementali

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato la sezione del proprio sito web destinata al bonus pubblicità (sono disponibili il modello e le istruzioni). Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano o intendono effettuare investimenti pubblicitari nel 2020 incrementali di almeno l'1% degli analoghi investimenti effettuati nel 2019 possono beneficiare dell'agevolazione. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti interessati devono presentare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", entro il 31 marzo 2020. Entro il 31 gennaio 2021 andrà presentata la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3, D.P.C.M. 90/2018. L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. La sezione dell'Agenzia delle entrate relativa al bonus pubblicità è disponibile al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-investimenti-pubblicitari-incrementali/scheda-informativa-investimenti-pubblicitari-incrementali>.

4. FATTURAZIONE ELETTRONICA

Dal 4 maggio 2020 le fatture elettroniche potranno essere emesse con le nuove specifiche tecniche

L'Agenzia delle entrate ha con un unico provvedimento prorogato la possibilità di aderire al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" dal 29 febbraio 2020 al 4 maggio 2020 e approvato le nuove specifiche tecniche per l'emissione della fattura elettronica che saranno obbligatorie dal 1° ottobre 2020. In particolare, vengono modificate le codifiche Tipo documento e Natura, al fine di rendere analitica l'esposizione della tipologia di documento (integrazione, autofattura, cessione di bene e ammortizzabile, etc.) e l'esposizione della natura delle operazioni non soggette, non imponibili o in inversione contabile. Le nuove specifiche tecniche potranno già essere utilizzate dal 4 maggio 2020: fino al 30 settembre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione

predisposte sia con il nuovo schema sia con lo schema approvato con le attuali specifiche tecniche (versione 1.5); dal 1° ottobre 2020 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il presente provvedimento.

5. ENASARCO

Fissati i minimali contributivi e i massimali provvigionali per il 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

- per gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 25.682 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 431 euro;
- per gli agenti monomandatari, il massimale provvigionale per ciascun rapporto di agenzia è pari a 38.523 euro e il minimale contributivo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 861 euro.

6. ACCORDO PER IL CREDITO 2019

Pubblicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari aderenti

L' "Accordo per il Credito 2019" firmato il 15 novembre 2018 tra l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali prevede l'iniziativa "Imprese in Ripresa 2.0", cioè la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di:

- a) sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti e dei contratti di *leasing*;
- b) allungare la scadenza dei finanziamenti delle pmi.

È stato recentemente pubblicato l'elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari, disponibile al *link* https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Banche%20aderenti/Banche%20aderenti.pdf, aderenti all'iniziativa in vigore fino al 31 dicembre 2020. Il modulo di richiesta di una delle misure previste è disponibile al *link* https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo%20credito%202019/Modulo%20richiesta%20imprese%202019_Accordo%202019.pdf.

7. ESPORTATORI ABITUALI: FINALMENTE PUBBLICATO IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO SULLE NOVITÀ 2020 IN TEMA DI LETTERE D'INTENTO

Con l'articolo 12-*septies*, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (il cosiddetto Decreto Crescita) sono state introdotte rilevanti novità nella disciplina delle lettere di intento che l'esportatore abituale emette al fine di ottenere la non imponibilità sulle fatture ricevute dai propri fornitori.

Come già evidenziato in precedenti informative le semplificazioni introdotte dal citato provvedimento sono così riassumibili:

- abolizione dell'obbligo di consegna della lettera di intento al fornitore da parte dell'esportatore abituale;
- abolizione dell'obbligo di annotazione delle dichiarazioni di intento in appositi registri (sia per l'esportatore abituale che per il fornitore);

- abolizione della consegna in Dogana della copia cartacea della dichiarazione di intento (dispensa, peraltro, già prevista dall’Agenzia delle dogane con la nota n. 58510/2015);
- obbligo di indicazione nella fattura del fornitore degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento inviata telematicamente dall’esportatore abituale, in luogo del riporto degli estremi (data e numero) della medesima;
- deciso inasprimento delle sanzioni di cui all’articolo 7, comma 4-*bis*, D.Lgs. 471/1997 che nella nuova versione prevede l’irrogazione della sanzione proporzionale che va dal 100 al 200% dell’imposta in luogo della precedente sanzione fissa che va da 250 a 2.000 euro, per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità senza aver prima verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate da parte dell’esportatore abituale.

Rimane invece confermato l’obbligo dell’esportatore abituale di trasmettere telematicamente la dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate che rilascia apposita ricevuta.

Nonostante la decorrenza delle richiamate disposizioni sia stata prevista già dallo scorso 1° gennaio 2020, si era comunque in attesa della emanazione del relativo provvedimento attuativo che avrebbe dovuto chiarire gli aspetti operativi conseguenti alle richiamate semplificazioni. In assenza della tempestiva emanazione del citato provvedimento, molti fornitori hanno pertanto continuato a seguire la vecchia procedura (indicazione in fattura di numero e data della lettera di intento e annotazione della stessa sul registro), tenendo comunque conto delle novità introdotte (indicazione degli estremi della ricevuta telematica della dichiarazione trasmessa dall’esportatore), anche alla luce dell’importante inasprimento di sanzioni applicabili al fornitore citate in precedenza.

È solo in data 27 febbraio 2020 che l’Agenzia delle entrate pubblica, finalmente, l’atteso **provvedimento direttoriale n. 96911/2020** con il quale viene data attuazione alle richiamate previsioni contenute nell’articolo 12-*septies*, D.L. 34/2019.

In particolare il provvedimento:

- aggiorna il modello di dichiarazione d’intento, modello DI, e le relative istruzioni (l’aggiornamento si sostanzia nella mancanza dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione di intento da trasmettere e all’anno di riferimento);
- introduce una nuova funzionalità nel “cassetto fiscale” del fornitore (consultabile tanto dallo stesso fornitore quanto da un intermediario abilitato da esso delegato), inserendovi i dati relativi alle dichiarazioni di intento trasmesse dagli esportatori abituali e recanti, evidentemente, i dati identificati del fornitore (il provvedimento chiarisce che le nuove funzionalità saranno disponibili a partire dal **2 marzo 2020**).

Utilizzo vecchio modello DI

Per quanto riguarda gli esportatori abituali, negli scorsi mesi questi hanno utilizzato il previgente modello di dichiarazione d’intento; nel provvedimento viene chiarito che tale modello può ancora essere utilizzato per altri 60 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale del provvedimento. Posto che è opportuno iniziare quanto prima a utilizzare il nuovo schema di lettera d’intento, questa precisazione soprattutto esclude che le dichiarazioni già inviate debbano essere oggetto di un nuovo invio all’Agenzia delle entrate.

Ancorché non direttamente esplicitato, alla luce delle richiamate disposizioni attuative, è ragionevole pensare che il quadro VI del modello Iva nel quale il fornitore (ancora per l'anno 2019) riepiloga i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute verrà eliminato a partire dal modello Iva 2021 per l'anno 2020.

In conclusione si osserva che, seppur le novità introdotte intervengono nell'ottica di semplificazione degli adempimenti nei rapporti tra gli esportatori abituali e i propri fornitori, mettendo direttamente a conoscenza questi ultimi della "richiesta" avanzata dai primi, è ragionevole attendersi comunque una comunicazione informale da parte dell'esportatore abituale, anche considerato che i fornitori potrebbero non avere la percezione che il loro cliente riveste detta qualifica e non potendo pensare che, per ogni fattura emessa, gli stessi fornitori debbano preventivamente consultare le informazioni contenute nel Cassetto fiscale.

8. ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS 2020 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

Con la circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

L'articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere la misura del 24%.

Le percentuali si rendono applicabili *in primis* sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l'anno 2020 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 78.965 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996 e pari a 103.055 euro per gli altri soggetti.

Il contributo minimale per il 2020 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	3.836,16	3.850,52
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	3.501,15	3.515,50

Il contributo 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2020, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.953 euro in base alla seguente ripartizione:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 47.379,00	24%	24,09%
	da 47.380,00	25%	25,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 47.379,00	21,90%	21,99%
	da 47.380,00	22,90%	22,99%



Professionisti Associati Prato

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di 65 anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2019 e degli acconti per il periodo di imposta 2020 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2019 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 devono essere versati entro il 30 giugno 2020 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2020 deve essere versato entro il 30 novembre 2020;
- i quattro importi fissi di acconto calcolati per il 2020 relativi al reddito minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 18 maggio 2020, 20 agosto 2020, 16 novembre 2020 e 16 febbraio 2021.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

9. SCADE IL 16 MARZO LA TASSA DI CC.GG. SUI LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2020

Il prossimo 16 marzo le società di capitali, le società consortili, le aziende speciali degli enti locali e i consorzi costituiti fra gli stessi, nonché gli enti commerciali, devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2020.

Si tratta di un versamento forfettario da effettuarsi annualmente a prescindere dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine, nella misura di:



309,87 euro



per la generalità delle società



516,46 euro



per le società con capitale sociale al 1° gennaio 2020 superiore a 516.456,90 euro



Resta in vigore anche l'obbligo, all'atto della vidimazione dei libri sociali, di apporre la marca da bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine. In occasione della vidimazione sarà necessario esibire alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) il versamento della tassa di concessione governativa eseguito per l'anno in corso.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone;
- le società cooperative;
- le società di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali;
- le società di capitali sportive dilettantistiche.

Per tutti i soggetti sopra elencati, a esclusione delle società di capitali sportive dilettantistiche, permane in ogni caso l'assoggettamento a imposta di bollo nella misura "doppia" (pari a 32 euro) da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Libri per i quali è obbligatoria la vidimazione

La vidimazione iniziale è prevista solo per i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 2421, cod. civ., in particolare si tratta del:

- libro dei soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CdA;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Si ricorda che i libri contabili previsti dal codice civile, ovvero libro giornale e libro degli inventari non vanno vidimati ma numerati in maniera progressiva al momento dell'utilizzo, su di essi deve essere apposta, precedentemente all'utilizzo, una marca da bollo nella misura di 16 euro per ogni 100 pagine. Quanto invece ai registri Iva e registro beni ammortizzabili essi non devono essere vidimati, sono soggetti a numerazione ma non alla apposizione della marca da bollo.

Versamento

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 7085 nella sezione "Erario" e indicando, quale annualità, il 2020, anno per il quale si versa la tassa.

➔ Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Sanzioni

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.

10. SCADE IL 31 MARZO 2020 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2019

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2020 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nell'anno 2019. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'articolo 47, comma 1, Tuir (in questi casi, la società emittente ha l'obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile).

Il modello Cupe da utilizzare e le relative istruzioni sono disponibili al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/cupe-2020/modello-cupe-2020>.

Particolare attenzione va prestata riguardo l'esposizione dei dividendi a cui risulta applicabile la nuova disciplina che ha equiparato il trattamento fiscale delle partecipazioni di natura qualificata a quelle di natura non qualificata con riferimento ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, il cui prelievo è formato da una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Tale disposizione si applica facendo riferimento all'anno di produzione degli utili.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione venga deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 26 maggio 2017 (pertanto, gli utili maturati entro il 31 dicembre 2017 avranno un trattamento differenziato a seconda che facciano riferimento a partecipazioni qualificate o non qualificate).

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2019 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2020 (non va trasmesso all'Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo di imposta 2019.

Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 del Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere e servizi.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate e non trasparenti:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati in quanto il dividendo è stato erogato al netto della ritenuta a titolo di imposta;
- per i soci qualificati (coloro che possiedono una quota di partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea o una quota di partecipazione al capitale superiore al 25%) una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore. Va emessa la certificazione solo nel caso in cui sia avvenuta una distribuzione di utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 e la cui erogazione è avvenuta nel 2019. A seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto il dividendo distribuito, andranno compilati:
 - il punto 28 se il dividendo deriva da utili prodotti fino al 2007, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 40%;
 - il punto 29 se il dividendo deriva da utili prodotti dal 2008 al 2016, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 49,72%;
 - il punto 30 se il dividendo deriva da utili prodotti nel 2017, che concorre alla formazione del reddito del percettore nella misura del 58,14%.

11. BONUS FACCIATE: PRIMI CHIARIMENTI SULL'AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO E SULLA TIPOLOGIA DI SPESE AGEVOLABILI

L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti con la **circolare n. 2/E/2020** in merito alla detrazione Irpef/Ires del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, introdotta dall'articolo 1 commi da 219 a 224, L. 160/2019.

La detrazione, fruibile in 10 rate annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020, riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari. I soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto di intervento sulla base di un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori.

L'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui sono titolari:

- persone fisiche;
- esercenti arti e professioni;
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- società semplici;
- associazioni tra professionisti;
- soggetti che conseguono reddito di impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali, etc.).

La detrazione Irpef/Ires del 90% è ammessa a fronte del sostenimento di spese relative ad interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali per l'esercizio

dell'attività di lavoro autonomo o di impresa. Gli interventi devono essere realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Sono agevolabili:

- gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.

Non rientrano nel *bonus* facciate gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968 o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L'articolo 2, D.M. 1444/1968 classifica come zone territoriali omogenee:

- zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi che possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi;
- zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore ad 1,5 metri cubi al metro quadro.

L'edificio oggetto dell'intervento deve, pertanto, risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dal comune competente. Restano escluse la zona C e le zone ad essa assimilate, cioè le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultano inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità di cui alla zona B e resta esclusa anche la zona D, cioè le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

La *ratio* dell'introduzione del *bonus* facciate è incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l'organismo edilizio in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Sono agevolabili gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dall'edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio sia sugli altri lati dello stabile.

Non sono agevolabili gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

La circolare n. 2/2020 esemplifica alcune tipologie di interventi agevolabili:

- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna;
- la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Interventi non agevolabili

Non sono agevolabili le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

L'articolo 1, comma 220, L. 160/2019 stabilisce che nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono:

- soddisfare i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015 e,
- con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al D.M. 11 marzo 2008.

Pertanto, laddove gli interventi non siano esclusivamente di sola pulitura o tinteggiatura esterna, devono essere soddisfatti le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche e i valori di trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.

Sono previsti dei casi di esclusione per quanto riguarda la fruizione del *bonus* facciate in assenza dei requisiti minimi delineati (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 192/2005): trattasi degli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina dell'articolo 136, comma 1, lettera b) e c), D.Lgs. 42/2004, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis.

➔ Nelle more dell'emanazione di futuri decreti da parte del Ministero dello sviluppo economico, che definiscano i requisiti tecnici necessari (massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento), gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda che danno diritto al *bonus* facciate saranno sottoposti ai controlli a campione previsti dall'articolo 14, D.L. 63/2013.

Le modalità di sostenimento delle spese agevolabili

La detrazione Irpef/Ires denominata *bonus* facciate non prevede un limite massimo di spesa ammissibile, fermo restando il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la congruità delle spese sostenute con il valore degli interventi eseguiti. Per i contribuenti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, la detrazione può essere fruita esclusivamente nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Pertanto, al fine di determinare il momento fiscalmente rilevante ai fini dell'imputazione delle spese sostenute rileva:

- il criterio di cassa per le persone fisiche, gli artisti ed i professionisti e gli enti non commerciali, che coincide con la data di pagamento delle spese che deve essere compresa nell'intervallo tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020;
- il criterio di competenza per gli imprenditori e gli enti commerciali, in quanto l'intervento deve essere effettuato nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, nel 2020), indipendentemente dalla data di pagamento delle spese.

Parti comuni condominiali

Le spese per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali sono agevolabili alla data di effettuazione del bonifico da parte del condominio (entro il 31 dicembre 2020), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Sono agevolabili le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (perizie, sopralluoghi, rilascio dell'Ape); i costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, l'installazione di ponteggi, lo smaltimento di materiali rimossi, l'imposta sul valore aggiunto qualora non detraibile, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico eventualmente pagata per potere disporre dello spazio insistente sull'area pubblica.

→ I contribuenti non titolari di reddito di impresa sono tenuti a:

- effettuare i pagamenti mediante bonifici "parlanti";
- comunicare preventivamente la data di inizio lavori all'azienda sanitaria locale (qualora la comunicazione sia obbligatoria per la tipologia di intervento effettuato);
- conservare le abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia ovvero qualora non vi sia necessità di titoli abilitativi, una autocertificazione in cui sia indicata la data di inizio lavori ed attestata la circostanza che gli interventi effettuati siano agevolabili;
- per i lavori sulle parti comuni di edifici condominiali, conservare la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori;
- nel caso di lavori eseguiti dal detentore, acquisire la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori.

→ I contribuenti titolari di reddito di impresa (Irpef o Ires) sono tenuti ad effettuare gli adempimenti elencati per i contribuenti non titolari di reddito di impresa con l'unica eccezione riguardante il mancato obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifici "parlanti" (possono essere utilizzati altri strumenti di pagamento). L'imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta 2020 avviene secondo le regole di competenza fiscale (articolo 109, Tuir).

Se i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio i contribuenti devono conservare, in aggiunta a quanto già menzionato, quanto obbligatorio ai sensi del decreto 19 febbraio 2007:

- a) l'asseverazione del tecnico abilitato;
- b) l'attestato di prestazione energetica.

In questo caso, entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere obbligatoriamente inviata la comunicazione ENEA (ENEA a breve pubblicherà il portale utile a tale spedizione telematica). Il mancato invio della comunicazione ENEA fa perdere il diritto alla detrazione.



Professionisti Associati
Prato

12. CORRISPETTIVI TELEMATICI: INTERVIENE LA PRASSI UFFICIALE DELL'AGENZIA

Nello scorso mese di febbraio con due distinti documenti di prassi, la risoluzione n. 6/E/2020 e la successiva circolare n. 3/E/2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito gli attesi chiarimenti in merito al nuovo obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

I chiarimenti della risoluzione n. 6/E/2020

Con la risoluzione n. 6/E/2020 l'Agenzia delle entrate, tenendo conto delle difficoltà emerse in questa prima fase dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per coloro che nel 2018 hanno superato i 400.000 euro di volume d'affari, ribadendo quanto già precisato in occasione della manifestazione Telefisco organizzata dal Sole 24Ore, ha concesso un più ampio termine per provvedere senza sanzioni alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri riferiti al secondo semestre 2019.

Si ricorda che per tali soggetti, il cui obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è decorso sin dal 1° luglio 2019, la trasmissione dei corrispettivi poteva avvenire senza sanzioni, nel semestre 1.7.-31.12.2019 (c.d. periodo transitorio), entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle relative operazioni.

Tenendo conto delle difficoltà emerse in questa prima fase di applicazione l'agenzia delle entrate con il richiamato documento di prassi permette, a chi non ha trasmesso i corrispettivi relativi al secondo semestre 2019, di provvedervi entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2020 sempre senza applicazione di alcuna sanzione ma alla condizione che i corrispettivi abbiano correttamente concorso alle liquidazioni con riferimento al periodo di effettuazione delle operazioni.

L'altro atteso chiarimento, anch'esso segnalato in via anticipata, ha invece riguardato i commercianti al minuto che intendono procedere alla emissione volontaria della fattura in luogo della memorizzazione elettronica e relativa trasmissione telematica dei corrispettivi. Il dubbio nasceva dal fatto che, letteralmente l'articolo 22, D.P.R. 633/1972 prevede l'obbligo di emissione della fattura in capo all' esercente, unicamente nel caso di "richiesta del cliente". Superando quindi il dato formale della disposizione normativa l'agenzia delle entrate, sempre con la richiamata risoluzione n. 6/E/2020, ha concluso per la possibilità di emettere volontariamente fattura in luogo del corrispettivo.

In questo caso, tuttavia, la risoluzione n. 6/E/2020 nulla dice in merito al chiarimento fornito in occasione di Telefisco 2020 secondo il quale l' esercente avrebbe potuto "sfruttare" il più ampio termine dei 12 giorni previsto dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 21, D.P.R. 633/1972 per l'emissione/trasmissione della fattura elettronica in luogo della sua emissione contestuale (cioè nel momento di effettuazione dell'operazione) come accadeva in vigenza della disciplina precedente. Per questo motivo si ritiene opportuno seguire un atteggiamento prudenziale consistente nella consegna al cliente di un documento di cortesia nel momento di effettuazione dell'operazione. Ciò al fine di evitare, in caso di verifica contestuale, una contestazione riguardante la mancata certificazione dell'operazione.

I chiarimenti della circolare n. 3/E/2020

In data 21 febbraio 2020 l'agenzia delle entrate, con la circolare n. 3/E/2020, torna sul tema dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per fornire ulteriori e più dettagliati chiarimenti che di seguito di riportano in forma di rappresentazione schematica.



Professionisti Associati
Prato

Autoscuole	L'articolo 32, comma 4, D.L. 124/2019 abroga la lettera q) dell'articolo 2, D.P.R. 696/1996 e stabilisce che per le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri è possibile fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale
Titoli di viaggio	La rivendita dei titoli di viaggio, nel presupposto che l'imposta è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto ai sensi dell'articolo 74, Decreto Iva, non è oggetto di nuova ed autonoma certificazione ai fini Iva. Tale indicazione vale, in linea generale e salvo eccezione, per tutte le operazioni ricadenti nell'alveo del regime Iva c.d. "monofase" di cui all'articolo 74 del Decreto Iva nelle quali vi è un unico soggetto debitore d'imposta individuato dalla norma – ossia, il primo cedente – mentre le ulteriori cessioni risultano escluse dal campo di applicazione dell'Iva
Esonero per operazioni collegate e connesse	Mentre le operazioni collegate e connesse sono sempre escluse, a prescindere dal volume d'affari del soggetto che le pone in essere, le operazioni marginali sono tali solo ove rimangano nel limite dell'1% del volume d'affari complessivamente generato dal medesimo soggetto, tenendo in considerazione che il periodo rispetto al quale operare il confronto è l'anno precedente
Ultimazione prestazioni di servizi - duplicazione	Nel caso in cui una prestazione di servizi venga ultimata senza pagamento del corrispettivo, occorrerà memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con l'evidenza del corrispettivo non riscosso; al momento del pagamento sarà necessario generare un nuovo documento commerciale - perfezionandosi solo con il pagamento il momento impositivo ai fini Iva - richiamando gli elementi identificativi di quello precedente
Esenzione da imposta di bollo	Nel presupposto che la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, nonché l'emissione del documento commerciale, " <i>sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale</i> " mediante scontrino e ricevuta fiscale, e che detti documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, è coerente ritenere che anche il documento commerciale utilizzato per " <i>rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni</i> ", benefici della medesima esenzione
Tipologie di carburante diverse da benzina e gasolio	Qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione diverse da benzina e gasolio, l'obbligo di certificazione viene meno stante l'articolo 1, D.M. 10 maggio 2019 che esclude tali regole nei casi dell'articolo 2, comma 1, D.P.R. 696/1996
Prestazioni di servizi rese	In tutte le ipotesi in cui una prestazione sia resa, indipendentemente dal momento impositivo Iva e, dunque, anche laddove non vi sia alcuna somma riscossa, va emesso il documento commerciale poi trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate
Ventilazione dei corrispettivi	Nel documento commerciale rilasciato all'acquirente, in luogo della puntuale indicazione dell'aliquota Iva relativa al bene ceduto, come prevista anche dal layout del documento stesso, potrà essere inserito il valore "VP", "Ventilazione Iva".
Credito d'imposta per	<ul style="list-style-type: none">• l'acquisto/adattamento riguarda sia modelli nuovi, sia usati, purché conformi



Professionisti Associati
Prato

acquisto/adattamento registratori telematici	<p>alle norme vigenti in materia</p> <ul style="list-style-type: none">• è possibile fruire del credito d'imposta anche per le acquisizioni a mezzo di <i>leasing</i>• non possono fruire del credito coloro che acquistano detti strumenti per la successiva cessione a vario titolo (ad esempio le società di <i>leasing</i>)• per i soggetti esonerati dalla registrazione della fattura di acquisto/adattamento del registratore telematico (ad esempio i contribuenti in regime forfettario) il credito d'imposta spetta a partire dal mese successivo all'acquisto/adattamento e del suo avvenuto pagamento• in caso di pagamento rateale la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto
Sanzioni	<ul style="list-style-type: none">• memorizzazione e trasmissione costituiscano un unico adempimento inscindibile. Ne deriva quindi che il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato. La sanzione, pertanto, volendo colpire l'omesso o errato/infedele adempimento, non trova applicazione multipla in riferimento a ciascuna fase dello stesso in quanto nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un'unica sanzione <i>ex</i> articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997• è sanzionata anche l'ipotesi in cui il normale adempimento sia impedito da eventi straordinari (come un dispositivo fuori servizio): in tale eventualità, da considerarsi come eccezionale, la memorizzazione viene sostituita da procedure alternative (i.e. "<i>annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica</i>"), ma la trasmissione dei dati è comunque indispensabile al fine di non incorrere in sanzioni• restano applicabili, seppure in riferimento ai soli apparecchi atti all'emissione degli scontrini fiscali:<ul style="list-style-type: none">- le disposizioni che colpiscono l'omessa installazione dei misuratori fiscali;- le relative sanzioni accessorie;- le omesse annotazioni nelle ipotesi di mancato o irregolare funzionamento dei citati misuratori, ovvero la mancata tempestiva richiesta di intervento per la loro manutenzione;- le disposizioni che colpiscono la manomissione o alterazione degli stessi apparecchi e dei loro stampati

13. PICCOLE SRL E NOMINA DEL SINDACO O REVISORE: ARRIVA LA PROROGA

Il 28 Febbraio u.s. con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe è arrivato (a sorpresa) il differimento dell'obbligo di nominare l'organo di controllo nelle piccole Srl dal 16/12/2019 alla data di approvazione del bilancio del 2019.

Si ricorda che in base all'art. 2477 è lo statuto sociale che stabilisce se deve essere nominato un organo di controllo o un revisore.

Pertanto, in relazione alla previsione statutaria, le società interessate possono nominare:

- 1) un sindaco unico, con funzioni di controllo di legalità e di revisione legale;
- 2) un collegio sindacale;
- 3) un revisore unico.

Nel silenzio dell'atto costitutivo e dello statuto si intende dovuta la nomina di un sindaco unico.

Quando scatta l'obbligo

L'obbligo di nomina scatta quando la società a responsabilità limitata (alternativamente):

- 1) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- 2) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- 3) ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
 - attivo di stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4.000.000 euro;
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Per la norma, che imponeva la nomina entro lo scorso 16 dicembre 2019, gli esercizi di riferimento per la verifica di cui al precedente punto 3) erano il 2017 e il 2018, per effetto del nuovo termine, invece, gli esercizi divengono il 2018 e il 2019.

La sorte delle società che hanno già provveduto alla nomina

Per nulla chiara è la sorte delle società che, rispettando la precedente scadenza, abbiano già provveduto alla nomina del revisore; tale atto, ponendosi come tempestivo rispetto al nuovo termine, risulta allineato con il tenore della nuova norma. Procedure di revoca appaiono delicatissime, mentre le dimissioni non sono ammesse; ne deriverebbe l'obbligo di rilasciare la relazione di revisione già per il bilancio 2019.

Si evidenzia, pertanto, una evidente disparità di trattamento che il Legislatore non si è preoccupato di risolvere.

Appare dunque indispensabile attendere indicazioni ufficiali al riguardo.

14. AMPLIATO IL PERIMETRO DEI BENI FINITI

In base a quanto specificato dall'Agenzia delle entrate con la **risposta a interpello n. 71 del 21 febbraio** scorso si considerano "beni finiti", con la possibilità di beneficiare dell'aliquota iva ridotta del 10% i seguenti beni:

- la ringhiera per balcone,
- la ringhiera per recinzione,
- le tettoie per balconi,
- le terrazze montate sul pavimento e/o sulla facciata dell'edificio,
- i beni similari



Professionisti Associati Prato

Per meglio comprendere la materia di cui trattiamo occorre soffermarsi sulla distinzione tra “beni finiti” e “beni significativi” e a tal proposito è utile richiamare la circolare n. 15/E/2018 con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito interessanti chiarimenti riguardo all’ambito di applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La citata circolare deriva dalla norma di interpretazione autentica di cui alla Legge di Bilancio 2018, in materia di “beni significativi”.

Secondo l’Agenzia delle entrate si applica l’aliquota Iva ridotta del 10% alla fornitura di beni necessari per la realizzazione di interventi di recupero edilizio ed in particolare ai beni finiti:

- a esclusione delle materie prime e dei semilavorati, necessari per la realizzazione di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, eseguiti su qualsiasi tipo di immobile senza che siano richieste altre condizioni e quindi anche quando essi vengano acquistati direttamente dal committente (n. 127-terdecies, della Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972);
- le materie prime ed i semilavorati, necessari per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ma solo se forniti dallo stesso soggetto che effettua l’intervento di recupero, ed a condizione che tali beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nell’ambito dell’intervento (beni significativi).

Quindi, solo ove si tratti di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, e i beni sono forniti dall’esecutore della prestazione rientrano nella definizione di “beni significativi” di cui al D.M. 29 dicembre 1999 e si dovrà applicare la specifica disciplina dell’articolo 7, comma 1, lettera b), L. 488/1999 che prevede l’applicazione dell’imposta agevolata solo fino a concorrenza del valore del bene significativo, come negli esempi che seguono:

Esempio 1

Prestazione idro sanitaria con installazione di nuova caldaia

Corrispettivo complessivo dell’intervento 1.000 euro

Prezzo della caldaia 600 euro

Aliquota agevolata applicabile a 800 euro (400 di prestazione a cui aggiungere 400 di valore della caldaia, appunto il limite del valore della prestazione stessa)

La differenza pari a 200 euro sarà assoggettata ad aliquota ordinaria (22%)

Esempio 2

Prestazione idro sanitaria con installazione di nuova caldaia

Corrispettivo complessivo dell’intervento 1.000 euro

Prezzo della caldaia 450 euro

Poiché il valore del bene significativo non supera la metà del corrispettivo complessivo il prestatore emetterà una fattura con Iva al 10% per l’intero corrispettivo

Tornando ai “beni finiti”, affinché ad essi possa applicarsi l’Iva ridotta e non la ordinaria del 22% essi devono mantenere una propria individualità e una propria autonomia funzionale e inoltre devono essere rimovibili e sostituibili dalla struttura di cui fanno parte senza che questo possa comportargli la perdita delle loro caratteristiche ed in modo tale che possano essere riutilizzati.

➔ Mancando queste caratteristiche il bene sarà assoggettato ad aliquota ordinaria.

Pur avendo fornito una definizione, l’Agenzia delle entrate non ha mai elencato i beni rientranti in tale fattispecie con la conseguenza che oggi non esiste una elencazione esaustiva di essi, è tuttavia possibile far rientrare in tale categoria, oltre a quelli di cui al commentato interpello, i seguenti beni:

ascensori
montacarichi
infissi
sanitari
prodotti per la realizzazione degli impianti elettrici e idricosanitari
porte
scale a chiocciola

➔ Per ogni altro bene si ritiene necessario effettuare un espresso approfondimento prima di applicare l’aliquota ridotta del 10%.

Diversamente i beni significativi sono individuati, in modo tassativo, dal D.M. 29 dicembre 1999; la tassatività va intesa in senso assoluto, salvo il caso in cui si tratti di beni che hanno la stessa funzionalità di quelli contenuti nel citato decreto anche se hanno una denominazione tecnica o commerciale differente.

15. DECRETO CORONAVIRUS: LE DISPOSIZIONI FISCALI

Il 3 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Alcune disposizioni sono di interesse generalizzato, altre riguardano solo i contribuenti dei Comuni situati nella cosiddetta “zona rossa” (Allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020).

Ad oggi non sappiamo se l’allargamento a tutta l’Italia delle misure restrittive avrà effetto di differimento sui termini e adempimenti per tutti i contribuenti.

Dichiarazioni 730, dati precompilata e certificazioni uniche	<p>Vengono anticipate al 2020 le disposizioni contenute nell’articolo 16-<i>bis</i>, D.L. 124/2019 relative alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, in particolare la possibilità di presentare il modello 730 sino al 30 di settembre.</p> <p>Viene posticipata al 31 marzo la consegna e l’invio telematico delle certificazioni delle ritenute operate.</p> <p>Di conseguenza anche la data nella quale saranno rese disponibili le precompilate viene spostata dal 30 aprile al 5 maggio.</p> <p>Viene inoltre stabilito che, per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese individuate dagli appositi decreti ministeriali (es: spese funebri, comunicazioni amministratori di condominio, etc.), con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo.</p> <p>Si evidenzia che non hanno ricevuto alcuna proroga le comunicazioni delle spese</p>
---	---



Professionisti Associati
Prato

	sanitarie in scadenza lo scorso 31 gennaio
Sospensione cartelle esattoriali	<p>Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie e nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), e dei soggetti diversi dalla persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi Comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010 (accertamento esecutivo).</p> <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Analoghe previsioni si applicano agli atti di accertamento doganale e alle ingiunzioni fiscali emesse dai Comuni.</p> <p>Per tali soggetti sono differiti al 31 maggio 2020 i termini di alcune rate della rottamazione, scadenti il 28 febbraio o il 31 marzo.</p>
Diposizioni per gli intermediari	<p>Le disposizioni di cui al decreto del Mef del 24 febbraio 2020 (sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari per i residenti nelle zone rosse), si applicano anche agli adempimenti e ai versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni individuati dall'Allegato 1 (Comuni della zona rossa) del D.P.C.M. del 1° marzo 2020, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei Comuni di cui al predetto allegato rappresentino almeno il 50% del capitale sociale</p>
Pagamento utenze	<p>Nei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi e dei premi già versati.</p> <p>Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi</p>
Moratoria mutui agevolati	<p>I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni individuati nell'Allegato 1, D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (Comuni della zona rossa), possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento</p>
Sospensione versamenti assicurativi e Cciaa	<p>Con riferimento alle imprese ubicate nei Comuni della zona rossa, fino al 30 aprile 2020 sono sospesi i versamenti dei diritti camerali e l'applicazione delle sanzioni per il ritardo delle pratiche di iscrizione camerale.</p> <p>Per tali soggetti, sino al 30 aprile, sono sospesi i premi relativi a polizze assicurative</p>
Settore turistico	<p>Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i <i>tour operator</i>, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello</p>



Professionisti Associati
Prato

	Stato, sono sospesi fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali
--	--

Lo Studio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati